

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizio possessorio ed eccezione feci, sed iure feci

Nel giudizio possessorio, l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale.

Tribunale di Ravenna sentenza del 13.07.2016

...omissis...

Sulla scorta di tale principio si è così condivisibilmente affermato:

il comportamento del coniuge separato non assegnatario dell'immobile che si riappropri in tutto in parte dell'immobile stesso senza previo ricorso alle procedure di modifica previste dalla legge ovvero in mancanza di consenso dell'altro coniuge costituisce turbativa e spoglio del possesso, a nulla rilevando la convinzione di agire secondo il diritto, la quale non è infatti idonea ad escludere l' animus spoliandi , che si concreta nella semplice e generica volontarietà di un comportamento, ed è insito nel fatto stesso di privare del

godimento della cosa il possessore, il compossessore o il detentore (Nel caso di specie, dopo l'assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie in sede di separazione personale, il marito ne modificava lo stato di fatto, innalzando una parete divisoria, così impedendole l'accesso ad alcuni locali al piano terra. La moglie agiva pertanto per la reintegrazione nel possesso esclusivo dell'immobile. In applicazione del principio di cui in massima, il tribunale ha accolto la domanda) □ (Trib. Modena, 16/05/2014, n. 4868).

Ciò considerato, occorre rilevare che la reclamante non nega la qualità di possessore della casa familiare in capo alla sig.ra G. (allo stato comunque dimostrata sino a prova contraria proprio dal provvedimento di assegnazione reso dal giudice della separazione il 19/11/2015). La I. s.r.l., invece, in sostanza fa applicazione del vieto brocardo *feci sed iure feci*, che come noto non è opponibile in questa sede al possessore, così come anche recentemente riconosciuto dal S.C.:

□ Nel giudizio possessorio, l'eccezione "*feci, sed iure feci*" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "*ius possessionis*" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo "*ius possidendi*" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale □ (Cass. 03/03/2016, n. 4198).

Né, certamente, occorre aggiungere, lo *ius possessionis* cc. può essere posto nel nulla attraverso un negozio transattivo cui la stessa è rimasta estranea ed è alla medesima di per sé opponibile.

Da questo punto di vista, quindi, l'ordinanza gravata deve essere confermata.

3. Va invece accolto, limitatamente al punto delle spese del procedimento, il reclamo svolto dal sig. B. G., considerato che, seppure il raggiungimento dell'accordo transattivo fra il medesimo e la I. s.r.l. può apparire come un sintomo di un possibile accordo di dette parti volto a privare del possesso della casa di abitazione la sig.ra G., allo stato degli atti, non risultando il B. socio né amministratore della medesima società, non può dirsi raggiunta una prova sufficiente dell'esistenza di un asserito *consilium fraudis* o dolosa preordinazione delle stesse in danno della reclamata.

Del resto nessuna contraddittorietà può sul punto sorgere rispetto alla conferma integrale del provvedimento quanto alla società Iccc considerato che per pacifica giurisprudenza lo spoglio non richiede un vero e proprio *animus nocendi*, né è escluso dalla convinzione (contestata) di agire secondo diritto:

□ L' *animus spoliandi* può ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto ovvero di ripristinare la corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, mentre la volontà contraria allo spoglio, da parte del possessore, può essere esclusa solo da circostanze univoche e incompatibili con l'intento di

contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo (Cass. 11/01/2016, n. 233).

Pertanto l'ordinanza impugnata, del 30/04/2016, va unicamente riformata nella parte in cui ha condannato in solido il B. G. alle spese del procedimento, dovendo invece la stessa confermarsi quanto alla posizione della I. ccc

Del pari, le spese del reclamo vanno poste a carico della Iccc autore dello spoglio e soccombente anche in questo procedimento, dovendosi invece compensare quanto al sig. cc., atteso il comportamento stragiudiziale delle parti, la particolarità della vicenda, e la limitata rilevanza del gravame dallo stesso avanzato ed accolto rispetto alla più generale controversia.

p.q.m.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, decidendo ex art. 669 terdecies c.p.c.,

respinge il reclamo sub R.G. 1839/2016 e, conseguentemente, condanna la società cccc come per legge;

quanto al reclamo sub R.G. 1840/2016, in parziale riforma dell'ordinanza 30/04/2016 e fermo il resto, dispone la compensazione delle spese per entrambi i gradi del procedimento cautelare rispetto alla posizione processuale del solo sig. ccc

Si comunichi alle parti.

Ravenna, 13 luglio 2016